

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI COLICO
Via Mazzini, 12 - **COLICO** (Como) - Telefono 940.161

REGOLAMENTO SEZIONALE

Deliberato dal Consiglio Sezionale
il 23 maggio 1979

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale
nella seduta del 18 maggio 1980

Il presente Regolamento della Sezione di Colico composto di 44 articoli, è stato compilato, a mente dall'art. 24 dello Statuto Sociale, dal Consiglio Direttivo Sezionale e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 23 maggio 1979.

Colico, li 23 maggio 1979

IL PRESIDENTE SEZIONALE
(Comm. D. Del Pero-

Milano, li 18 maggio 1980

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Franco Bertagnolli)

Art. 1

La Sezione di Colico dell'Associazione Nazionale Alpini, costituita nell'anno 1973, in base all'art. 21 dello Statuto sociale ha sede in Colico.

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente e attraverso i suoi Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni secondo gli scopi dell'A.N.A. indicati dall'art. 2 dello Statuto.

EMBLEMI

Art. 2

L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e dei Gagliardetti come previsto dall'art. 4 del Regolamento nazionale, è deciso, di volta in volta, rispettivamente dalla Presidenza della Sezione o Capogruppo.

S O C I

Art. 3

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale su parere favorevole della Giunta di Scrutinio Sezionale funzionante presso la Sezione la quale regola in conformità delle norme stabilite dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 6 del regolamento nazionale.

Gli aspiranti Soci, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto Nazionale, debbono inoltrare domanda di iscrizione su apposito modulo predisposto dalla Sezione.

All'atto della presentazione della domanda, il candidato Socio dovrà presentare in visione il Congedo militare rilasciato dal Reparto Alpino presso il quale ha prestato servizio dal quale risulti in modo chiaro ed inequivocabile il suo diritto a far parte dell'Associazione.

Il modulo di domanda dovrà essere firmato dall'aspirante Socio e da due Soci che siano già iscritti all'Associa-

zione almeno da sei mesi che fungeranno da « presentatori ».

E' facoltà del Consiglio Direttivo Sezionale pronunciarsi in via definitiva per l'accoglimento o meno della domanda di ammissione anche con la richiesta dell'aspirante Socio di una probante documentazione che attesti quanto richiesto dall'art. 4 dello Statuto Nazionale.

Con la domanda di appartenenza all'Associazione, il Socio ne accetta implicitamente diritti e doveri sanciti dalle norme contenute nello Statuto Nazionale, nel Regolamento per l'esecuzione dello Statuto Nazionale, nei Regolamenti e nelle Leggi vigenti.

Art. 4

Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali della propria Sezione e quelli di Gruppi della Sezione stessa.

In tali locali, tutti i Soci dell'Associazione sono considerati graditi ospiti.

Art. 5

Le norme che regolano i soci fondatori, vitalizi e perpetui, nonché i benemeriti nel campo nazionale dell'Associazione sono sancite dallo Statuto negli artt. 4-6-7.

Nell'ambito sezionale viene istituito un albo dei benemeriti nel quale, con deliberazione del C.D.S. saranno inseriti soci, enti o persone particolarmente meritevoli.

TESSERAMENTO

Art. 6

Per il primo di novembre, i Gruppi devono consegnare alla Sezione l'ultima domanda di ammissione dei Soci che hanno pagato la quota sociale dell'anno in corso; versare i bollini eventualmente eccedenti e saldare l'importo ancora dovuto.

Le modalità di prelievo, spedizione e pagamento del materiale ceduto ai Gruppi, come le modalità per lo svolgimento di operazioni contabili e amministrative di ogni genere sono determinate dal Consiglio Direttivo Sezionale.

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7

Gli organi sociali della Sezione sono:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Presidente della Sezione;
- il Consiglio Direttivo Sezionale;
- la Giunta di scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a Soci;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Proviviri.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 8

L'Assemblea sezionale delibera con potere sovrano, nell'ambito dello Statuto, sulle attività della Sezione.

Convocazione dell'Assemblea — L'Assemblea Sezionale Ordinaria dei Delegati è convocata entro il 15 marzo di ogni anno mediante avviso diramato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza secondo quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente o il Consiglio direttivo Sezionale lo giudichi necessario, oppure ne sia fatta richiesta dai Revisori dei conti e negli altri casi contemplati dall'art. 31 dello Statuto.

Tutte le richieste di convocazione debbono essere presentate per iscritto in segreteria almeno 30 giorni prima della prevista convocazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo della Sezione, mediante:

- invio di avviso contenente l'ordine del giorno, ai Capi-gruppo almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione;
- pubblicazione sul periodico Sezionale « Penne Nere »;
- invio di biglietto d'ammissione (ai Delegati di Gruppo) tramite i rispettivi Gruppi di appartenenza che li dovranno consegnare ai loro Delegati, almeno 8 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

Art. 10

L'Assemblea è legalmente e validamente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti in proprio o per delega tanti Delegati che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto.

Qualora nella prima convocazione non si sia potuto deliberare per la mancanza del numero legale, l'Assemblea sarà rinviata e tenuta in seconda convocazione trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, e sarà valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

L'Assemblea dei Delegati delibera secondo quanto disposto dall'art. 12, paragrafi 1° e 2°, del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria dei delegati viene convocata per:

- Discutere la Relazione Morale del Consiglio Direttivo;
- Discutere il bilancio consultivo e preventivo;
- Eleggere il Presidente Sezionale, il Collegio dei Revisori dei conti, il Consiglio Direttivo, la Giunta di scrutinio, i Proviviri, i Delegati all'Assemblea Nazionale;
- Discutere qualsiasi altro argomento inerente la vita associativa, purchè preventivamente inserito nell'ordine del giorno.

E' vietata l'indicazione della voce « varie » nell'ordine del giorno convocante l'Assemblea e sono comunque nulle le proposizioni, le trattazioni e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Presidenza dell'Assemblea e modalità di votazione —

L'Assemblea nomina gli Organi Assembleari che sono:

- il Presidente dell'Assemblea;
- il Segretario dell'Assemblea;
- la Giunta di scrutinio dell'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri, che provvede a registrare le risultanze relative ai componenti l'Assemblea, è invece nominata preventivamente dal Consiglio Direttivo in carica.

La votazione è segreta o palese secondo il modo che verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea. In caso di votazione palese deve sempre seguire la controprova di conferma.

Durante la votazione sulla Relazione morale il Presidente Sezionale ed il Consiglio Direttivo si devono astenere dal voto.

Deliberazioni — Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci e tutti i Gruppi, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Norme procedurali — Il Presidente dell'Assemblea procede all'insediamento dei componenti gli Organi Assembleari e dirige e disciplina l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Dopo la relazione morale e quella finanziaria e dopo l'elezione dei Delegati Sezionali, oltre all'eventuale elezione del Consiglio Direttivo e suoi organismi, il Presidente dell'Assemblea ammette la discussione mediante intervento dei presenti iscritti a parlare, sugli argomenti inclusi nell'ordine del giorno.

La Giunta di scrutinio deve preventivamente segnalare al Presidente dell'Assemblea le eventuali richieste di intervento.

Dopo l'esposizione e l'eventuale risposta ove necessario da parte del Presidente Sezionale o di altri componenti

il Consiglio Direttivo e i suoi organismi, il Presidente dell'Assemblea chiude la discussione e pone ai voti singolarmente o congiuntamente gli argomenti all'ordine del giorno per i quali è prevista la votazione.

La discussione e votazione sui punti posti dall'ordine del giorno avviene in correlazione agli stessi, secondo l'ordine cronologico di esposizione.

Copie ed estrattivi verbali delle Assemblee — Le copie e gli estratti delle deliberazioni delle Assemblee potranno essere rilasciati e certificati conformi dal Presidente o dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 12

A ciascun Gruppo spetta di far partecipare all'Assemblea Sezionale sia ordinaria che straordinaria, un Delegato ogni 20 Soci più un ulteriore Delegato per frazione superiore a 10 eccedente i multipli di 20.

Il numero dei Delegati spettante a ciascun gruppo viene determinato dalla Segreteria della Sezione in relazione al numero dei Soci in regola col pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre.

Ai Gruppi aventi meno di 20 Soci spetta, comunque, un Delegato.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo in carica di presentare una lista di candidati alle cariche Sezionali.

E' facoltà dei Gruppi presentare candidati alle cariche sezionali fino a 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Delegati.

Ogni Gruppo potrà proporre un proprio candidato per ogni carica.

Ogni candidato non potrà essere proposto che per una sola carica.

Art. 13

Al Capogruppo è assegnato, di diritto, uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta da altro Delegato

del Gruppo o, nel caso in cui al Gruppo spetti un solo Delegato, da un Socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti ogni anno fra i Soci del Gruppo dall'Assemblea di Gruppo.

Art. 14

All'Assemblea Sezionale ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ciascun Delegato può rappresentare al massimo altri due Delegati del proprio Gruppo, che gli abbiano rilasciato delega scritta.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Art. 15

Composizione — Il Consiglio Direttivo Sezionale regge ed amministra la Sezione, ha sede in Colico ed è così composto:

— dal Presidente Sezionale;

— da dieci Consiglieri Sezionali.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea Sezionale in numero di dieci eleggono tra loro due Vice Presidenti.

Nominano il Segretario che potrà anche essere scelto al di fuori del Consiglio.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea Sezionale devono dichiarare di accettare la carica. In caso di mancata accettazione subentrerà il candidato che segue immediatamente col numero di voti.

I Consiglieri eletti vengono rinnovati ogni tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva, ma possono venire eletti ad altre cariche.

Qualora per qualunque ragione la metà dei Consiglieri venisse a cessare anticipatamente dalle funzioni, i restanti Consiglieri si intenderanno dimissionari e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per la nomina dell'intero Consiglio.

I Consiglieri che saranno assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Adunanze — Il Consiglio Direttivo si raduna presso la Sede Sociale o in altra località designata dall'avviso di convocazione almeno ogni tre mesi e obbligatoriamente per esaminare il bilancio consuntivo e per indire l'Assemblea annuale.

Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio sezionale con lettera di preavviso, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, spedita al domicilio dei convocati.

Il Presidente o chi ne fa le veci ha la facoltà di invitare alle riunioni di Consiglio persone estranee al Consiglio Direttivo stesso motivandone la ragione.

I componenti la Giunta di scrutinio, in Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente anche i Delegati Sezionali all'Assemblea Nazionale, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio da parte del Presidente, senza facoltà di voto.

Le lettere di convocazione devono contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta telefonicamente o telegraficamente.

In caso di assenza del Presidente le sedute di Consiglio sono presiedute da un vice Presidente o da altro Consigliere designato dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può anche essere convocato tutte le volte che almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta, per iscritto.

Validità delle deliberazioni — La validità dell'adunanze è data dalla presenza effettiva della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di metà più uno dei voti.

In caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci ha la prevalenza.

Processi verbali — I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal Presidente, da uno dei Consiglieri presente all'adunanza e dal Segretario. Gli estratti e le copie sono firmati dal Presidente o dal Segretario e fanno prova legale.

Poteri del Consiglio — Il Consiglio Direttivo Sezionale

esercita tutte le attribuzioni per il raggiungimento dei fini dell'Associazione nel territorio di giurisdizione sezionale.

In particolare:

- a) coordina ed armonizza l'azione della Sezione e dei Gruppi;
- b) indice manifestazioni direttamente oppure autorizzandole o affidandone l'organizzazione ai Gruppi;
- c) determina le iniziative che la Sezione dovrà intraprendere per il raggiungimento degli scopi statutari e per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Sezionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) vigila sugli ordinamenti ed il funzionamento della Sezione e dei Gruppi da essa dipendenti.

Comitati e Commissioni — Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte delle proprie attribuzioni, per il normale andamento della Sezione ad un Comitato di presidenza così composto:

- a) dal Presidente Sezionale;
- b) dai due Vice Presidenti;
- c) dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può nominare Commissioni composte da Soci e presiedute da uno dei suoi membri con incarichi esecutivi tecnici ai fini del miglior funzionamento della Sezione.

Riunione del Capogruppo — Il Consiglio Direttivo Sezionale, su proposta del Presidente, può convocare una riunione del capogruppo della Sezione allo scopo di trattare argomenti di carattere organizzativo e funzionale interessante, la vita generale della Sezione, e può consultare i capigruppo in merito ad argomenti di particolare interesse.

PRESIDENZA

Art. 16

Nomine — Il Presidente Sezionale è nominato dall'Assemblea, ogni tre anni, fra i Soci in regola con le norme statutarie, ed è rieleggibile.

Poteri ed attribuzioni — Il Presidente Sezionale:

- a) Presiede la Sezione ed il Consiglio Direttivo Sezionale e i suoi organismi;
- b) Rappresenta la Sezione ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Nazionale;
- c) Sovrintende a tutte le attività della Sezione;
- d) Convoca gli organismi Sezionali e dà esecuzione alle deliberazioni dei medesimi;
- e) Assicura il regolare funzionamento della Sezione anche nei periodi di carenza di riunioni da parte del Consiglio Direttivo;
- f) Rappresenta la Sezione all'Assemblea Nazionale dei Delegati come Delegato di diritto.

I vice Presidenti — I vice Presidenti adempiono a particolari mansioni dietro incarico del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente Sezionale, lo sostituisce il vice Presidente più anziano in carica.

Non può prendere iniziative se non è autorizzato dal Presidente ed in sua assenza dal vice Presidente Delegato, salvo quelle di ordinaria amministrazione.

Art. 17

Incarichi vari — Il Consiglio Direttivo Sezionale può nominare fra i Soci della Sezione:

- a) gli incaricati di zona;
- b) il Cappellano;
- c) l'Alfiere;

- d) uno o più addetti a vari incarichi stabiliti dal Consiglio Direttivo determinandone le specifiche attribuzioni.

Gli incaricati di zona dovranno essere scelti fra gli elementi più attivi e che danno il massimo affidamento dovendo adempiere a funzioni di collegamento tra la Sezione e i Gruppi dislocati in località con termini, dietro mandato di volta in volta stabilito o determinato per materia dal Consiglio Direttivo, ferma restando la piena autonomia strutturale ed amministrativa dei Gruppi medesimi.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo promuovere la costituzione di Commissioni aventi scopi culturali o benefici.

L'attività di tali Commissioni sarà comunque sottoposta al diretto controllo del Consiglio Direttivo, che le potrà disciplinare con appositi regolamenti.

ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 18

L'Attività sportiva è demandata ai Nuclei del Gruppo Sportivo Alpini costituiti nell'ambito della Sezione ed aventi la più ampia autonomia.

Art. 19

È facoltà del Consiglio Direttivo concedere agli eventuali Comitati, Commissioni o Complessi aventi scopi culturali, benefici o sportivi, aiuti o contributi o riconoscimenti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea; durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

consecutiva, ma possono venire eletti ad altre cariche.

Il Presidente del Collegio viene eletto tra i suoi componenti, entro 15 giorni dalla nomina.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella del Consigliere.

Il Collegio dovrà avere in visione anche i bilanci consuntivi annuali dei Gruppi;

— vigila sulla gestione economico-finanziaria della sezione;

— accompagna i bilanci consuntivi annuali con una propria relazione all'Assemblea, esprimendo il proprio parere in merito.

I BILANCI

Art. 21

È facoltà del Consiglio Direttivo Sezionale redigere un bilancio di previsione annuale che il Consiglio dei Revisori dei Conti visionerà per conoscenza e per eventuali pareri o deduzioni.

I bilanci consuntivi e preventivi e rendiconto finanziari annuali devono essere presentati ai Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

I Revisori dei Conti debbono curare che i bilanci di cui sopra siano depositati in segreteria, a disposizione dei Soci almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

LA GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 22

La Giunta di scrutinio è composta da 5 membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva, ma possono venire eletti da altre cariche. Il Presidente della Giunta viene eletto tra i suoi componenti.

La Giunta di scrutinio:

- esamina le domande di ammissione dei Soci e degli « amici degli Alpini »;
- esprime il proprio parere su questioni inerenti l'iscrizione dei Soci richiestele dai Gruppi;

— esercita il controllo, ove richiesto, sulle operazioni di voto per l'elezione degli organi di Gruppo;

— cura l'aggiornamento, la tenuta e l'ordine dello schedario dei Soci e simpatizzanti.

Le domande devono essere esaminate, normalmente, entro 30 giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due Membri della Giunta.

Per le domande di ammissione respinte, il Presidente della Giunta deve inoltrare al Presidente Sezionale un rapporto riservato contenente i motivi della reiezione.

Art. 23

È dovere della Giunta di scrutinio di addivenire a periodiche verifiche del Reparto dei Soci.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti nel corso dell'Assemblea dei Delegati ha il compito di esprimere il proprio dovere su qualsiasi controversia attinente la vita sociale che possa sorgere tra i Soci.

Il parere motivato è comunicato al Consiglio Direttivo Sezionale.

I componenti il Collegio dei Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva, ma possono venire rieletti ad altre cariche.

GRUPPI

Art. 25

Gli Organi Sociali del gruppo sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Capo gruppo
- l'eventuale Consiglio di gruppo.

La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha presa l'ini-

ziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo di Soci previsto dall'art. 27 dello Statuto.

Costituzione di nuovi Gruppi — Il Consiglio Direttivo Sezionale, vista la richiesta di costituzione di un nuovo Gruppo da parte dei « promotori » e constatata la legittimità della proposta in ottemperanza delle norme previste dallo Statuto Nazionale può deliberare l'autorizzazione a che il nuovo Gruppo venga costituito, oppure anche ricostituito.

I « promotori » dovranno presentare al Consiglio Direttivo Sezionale una domanda di costituzione del nuovo Gruppo da loro firmata.

Se la domanda sarà favorevolmente accolta, il Consiglio Direttivo inviterà i « promotori » ad indire un'Assemblea straordinaria « di costituzione del nuovo Gruppo Alpini di... », nuovo o ricostituito.

Copia del verbale di costituzione dovrà essere trasmessa alla Sezione debitamente compilato e firmato.

Art. 26

L'Assemblea del Gruppo deve nominare il Capogruppo e, possibilmente, un Cassiere.

Appena il numero dei Soci lo consentirà si potrà nominare un Segretario ed un Consiglio di Gruppo.

Art. 27

Tutte le cariche del Gruppo durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 28

Ogni anno, tra il primo gennaio ed il 15 febbraio, il Capogruppo deve riunire i suoi Soci in Assemblea per:

- Discutere la relazione Morale ed il Rendiconto Finanziario dell'anno sociale scaduto;
- Determinare la quota sociale spettante al Gruppo;

— Eleggere le cariche di Gruppo e, se il Gruppo ha più di 30 Soci, i Delegati Sezionali.

Art. 29

L'Assemblea di Gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capogruppo lo ritenga opportuno e quando almeno 1/10 dei Soci, col minimo di 5, ne facciano richiesta al Capogruppo, e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi.

In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di 2 settimane dalla richiesta altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione entro altre due settimane.

Art. 30

Assemblea — L'Assemblea di Gruppo è formata dai Soci iscritti al Gruppo stesso.

Diritto d'intervento — Tutti i Soci in regola col tesseramento riferito all'anno precedente possono intervenire all'Assemblea.

I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un'altro Socio, ma nessun Socio potrà rappresentare più di altri 4 Soci.

Spetta agli Scrutatori constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Convocazione dell'Assemblea — L'Assemblea di Gruppo è convocata dal Capogruppo mediante avviso ad ogni Socio da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere inviata al Consiglio Direttivo Sezionale.

L'Assemblea ordinaria di Gruppo si occupa dei seguenti argomenti che debbono essere inseriti nell'ordine del giorno:

- a) Costituzione degli Organi Assembleari;
- b) Relazione morale del Gruppo;
- c) Relazione finanziaria del Gruppo;

- d) Elezione delle Cariche Sociali;
- e) Qualsiasi altro argomento inerente la vita del Gruppo purchè preventivamente indicato nell'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria può venire convocata dal Capogruppo al di fuori dei casi sopra enunciati e previsti per motivi particolari, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Sezionale, solo nel caso in cui siano posti all'ordine del giorno argomenti interferenti con lo Statuto Nazionale od il Regolamento Sezionale. L'autorizzazione non è necessaria negli altri casi.

Presidenza dell'Assemblea — L'Assemblea del Gruppo all'elezione del Presidente della stessa, del Segretario e di tre scrutatori tra i Soci del Gruppo.

Gli scrutatori provvedono alla rivelazione numerica dei Soci presenti o rappresentati per delega, dei votanti e alle constatazioni e deduzioni relative alle risultanze delle operazioni di voto.

Verbali dell'Assemblea — Il Verbale dell'Assemblea, redatto a cura del Segretario, della medesima, è firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori e viene inviato alla Sezione in copia, accompagnato dalle Relazioni Morale e Finanziaria.

La Relazione Finanziaria deve essere firmata dal Capogruppo, dal Segretario del Gruppo, dagli eventuali Revisori dei Conti, mentre la Relazione Morale deve essere firmata dal solo Capogruppo.

I Gruppi potranno, con deliberazione delle loro Assemblee, stabilire a carico dei propri Soci il versamento di una quota supplementare oltre quella determinata dalla Sezione, a loro favore.

IL CAPO GRUPPO

Art. 31

Il Capogruppo è l'organo rappresentativo del Gruppo nei confronti della Sezione e nei rapporti interni ed esterni.

È responsabile del funzionamento del Gruppo nei confronti della Sezione per quanto di sua competenza. Può agire per mandato della Sezione nei confronti di Autorità

ed Enti in particolari occasioni. È l'organo di collegamento con la Sezione.

In particolare:

- a) dirige il Gruppo
- b) dà esecuzione alle istruzioni del Consiglio Direttivo Sezionale
- c) dà esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Gruppo
- d) rappresenta il Gruppo in occasione delle riunioni collegiali sezionali o dell'A.N.A.
- e) convoca l'Assemblea ordinaria annuale ed eventualmente quella straordinaria deliberata dal Consiglio di Gruppo
- f) esercita opera di vigilanza in ordine alla custodia degli atti del Gruppo affidate al Segretario.

Il Capogruppo è nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

IL CONSIGLIO DI GRUPPO

Art. 32

Composizione — Il Consiglio Direttivo di Gruppo regge ed amministra il Gruppo ed è così composto:

- dal Capogruppo
- dal Vice Capogruppo
- dal Segretario.

Esso può essere integrato da un numero di Consiglieri nel numero deliberato dall'Assemblea dei Soci e dagli stessi eletti.

Qualora il Segretario non faccia parte dei Soci eletti, il Capogruppo, sentito il Consiglio, può nominarlo scegliendolo fra altri Soci.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci; durano un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio provvede alla nomina dell'Alfiere il quale ha in consegna il Gagliardetto del Gruppo.

Il Consiglio può assegnare ai suoi membri particolari mansioni funzionali.

Il Vice Capogruppo — Il Vice Capogruppo collabora col

Capogruppo nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In caso di vacanza del Capogruppo dirige il Gruppo quale reggente fino alla prossima Assemblea dei Soci.

Il Vice Capogruppo è facoltativo per i Gruppi con meno di 50 Soci ed è obbligatorio per tutti gli altri.

Il Vice Capogruppo viene nominato dal Consiglio tra i Consiglieri eletti.

Art. 33

Giurisdizione dei Gruppi — La giurisdizione territoriale dei Gruppi è determinata dal Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 34

Norme di funzionamento del Gruppo — Il Gruppo deve tenere:

- a) lo schedario dei Soci e quello dei simpatizzanti, usufruendo allo scopo delle schede predisposte dalla Sezione, aggiornati;
- b) il « repertorio » inviato dalla Sezione e compilato dall'ufficio meccanografico della Sede Nazionale;
- c) l'elenco aggiornato delle cariche sociali;
- d) il libro dei conti in cui dovranno essere registrate le operazioni contabili ed i rendiconti annuali;
- e) il raccoglitore dei verbali di assemblee inserendo nello stesso gli stampati predisposti dalla Sezione;
- f) il registro dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo di Gruppo;
- g) la raccolta delle circolari della Sezione o della Sede Nazionale e la raccolta delle Circolari di gruppo, a disposizione dei soci;
- h) il Gagliardetto conforme al modello previsto dallo Statuto Nazionale che è l'emblema ufficiale del Gruppo.

E' facoltà del Gruppo tenere altri registri, oltre ai precedenti indicati quali il Diario Storico del Gruppo, l'elenco

dei Soci decorato, dei Caduti, dei familiari dei Caduti, dei Deceduti, delle manifestazioni.

E' facoltà del Gruppo designare una « madrina » tenendo però presente che il Gagliardetto sempre portato dall'Alfiere al quale va affidato in custodia e del quale egli risponderà per la cura e la opportuna conservazione

Art. 35

Il Segretario — Il Segretario del Gruppo, sotto la sorveglianza del Capogruppo:

- a) provvede agli adempimenti esecutivi ed in particolare a quelli di carattere procedurale, amministrativo e finanziario;
- b) cura le operazioni di tesseramento e di rinnovo delle iscrizioni, la tenuta dei libri, registri, moduli prescritti, la custodia degli atti e dell'archivio del Gruppo, la corrispondenza.

Nei Gruppi ove non figurino il Vice Capogruppo, sostituisce e rappresenta il Capogruppo in caso di assenza o impedimento di questi.

Art. 36

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Gruppo — Presso i Gruppi con un numero di Soci superiore a cento è obbligatorio il Collegio dei Revisori dei Conti, il quale vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Gruppo e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è gomposto da tre membri eletti dall'Assemblea che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio viene eletto tra i suoi componenti.

Nei Gruppi con numero di soci inferiori a cento, il Collegio dei Revisori dei Conti è facoltativo.

Art. 37

Manifestazioni — Per qualunque manifestazione da loro indetta, i Gruppi dovranno avere la preventiva autorizzazio-

ne della Sezione e dovranno attenersi alle norme delle Leggi vigenti.

È facoltà della Sezione emettere le norme che regolano la concessione delle autorizzazioni ai Gruppi che ne faranno richiesta per le manifestazioni da loro indette.

Art. 38

Le comunicazioni dei gruppi di cui all'art. 29 dello Statuto: « I Gruppi dovranno comunicare ogni anno al Consiglio Direttivo Sezionale la relazione morale e finanziaria approvata in Assemblea dei Soci, le cariche di Gruppo, la situazione numerica dei Soci ed i nomi dei Delegati alle Assemblee Sezionali »; devono essere inviate al Consiglio Direttivo Sezionale entro 15 giorni dall'effettuazione dell'Assemblea.

Art. 39

Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo cui appartiene.

Art. 40

Il Presidente della Sezione può sempre, personalmente o a mezzo di un suo delegato, intervenire alle Assemblee di Gruppo.

SIMPATIZZANTI O AMICI DEGLI ALPINI

Art. 41

I simpatizzanti o amici o « patronesse » comunque denominati non hanno né possono conseguire la qualifica di Soci.

— Possono essere accolti quali « Amici degli Alpini » in seno ai Gruppi dietro presentazione di uno o più Soci.

— La Giunta di scrutinio Sezionale, vagliata la proposta di

ammissione, si pronuncerà sull'accoglimento della medesima secondo le norme dell'art. 22 del presente Regolamento, con facoltà del C.S.D. di pronunciarsi in via definitiva per l'accettazione o meno della stessa.

— Possono frequentare i locali delle Sedi di Gruppo e della Sezione.

— Ricevono il giornale « L'Alpino » alle condizioni degli « abbonati diretti » ed il giornale « Le Penne Nere » secondo le disposizioni del C.D.S.

Non possono portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo dell'Associazione, né ricevere il « bollino » annuo dei Soci.

Non possono, nelle adunate degli Alpini, sfilare nei ranghi con i Soci.

Debbono in ogni occasione conformare il proprio comportamento ai principi che regolano la vita dell'Associazione.

La loro attività nell'ambito del Gruppo o della Sezione è regolata dalle norme dell'art. 8 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto Nazionale.

La quota annua che li riguarda viene determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale per l'abbonamento al giornale « Penne Nere » e considerato l'importo fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale per l'abbonamento al giornale « L'Alpino » dei non Soci.

Sul tesseramento « Amico degli Alpini » al posto del « bollino » va posto un timbretto di rinnovo anno per anno.

**SCIoglimento DELLA SEZIONE
O DI UN GRUPPO**

Art. 42

Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente di Sezione o di Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno i 2/3 degli aventi diritto, e la relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Art. 43

il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduce per oltre un anno al 50% del minimo stabilito dall'art. 27 dello Statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44

Per tutto quanto non espressamente e particolarmente previsto nel presente regolamento e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.